

Imposta di registro

Accertamento dell'obbligo del terzo: il credito in esecuzione limita l'imposta di registro

Commissione tributaria provinciale di Messina, Sez. IX, Sent. 1° febbraio 2019 (26 ottobre 2018), n. 775 - Pres. Rampulla - Rel. Mirena

Imposta di registro - Liquidazione - Accertamento dell'obbligo di un terzo - Giudizio di cognizione - Configurabilità - Credito in esecuzione - Liquidazione dell'imposta di registro - Limiti dell'importo del credito - Necessità

Il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo è un giudizio di cognizione che si svolge in via incidentale nell'ambito di un giudizio di esecuzione attivato dal creditore per il recupero del proprio credito nei confronti del debitore. Pertanto, accertata la sussistenza di un credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, la liquidazione dell'imposta di registro relativa alla sentenza che dispone tale accertamento, emessa ai sensi dell'art. 549 c.p.c., non può che avvenire nei limiti dell'importo del credito per il quale si procede ad esecuzione.

Fatto

Con ricorso iscritto al n. R.G. 4943/17 il (...) proponeva opposizione per l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. (...) per il pagamento dell'imposta principale di registro, ed accessori, per complessivi Euro 66.795,25; riferiva che l'imposta riguardava una causa decisa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la sentenza n. 101 del 2 febbraio 2017, che così decideva: "accerta e dichiara che la (...) alla data della notifica del pignoramento era debitrice del Comune di Milazzo della complessiva somma di Euro 6.676.885"; che detta causa aveva riguardato, quali parti processuali, il Comune di Messina ed il Comune di Milazzo ed aveva avuto ad oggetto un pignoramento mobiliare presso terzi, attivato dal primo nei confronti di quest'ultimo, ed in cui essa banca aveva reso la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c.; che il Giudice dell'esecuzione aveva disposto l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c., "pro tempore" vigente, aprendo la strada al giudizio di cognizione sull'esistenza/entità dell'eventuale credito del Comune di Milazzo nei confronti della Banca; che, instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, con atto di citazione del Comune di Messina, la causa era stata decisa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la detta sentenza n. 101 del 2 febbraio 2017; che, nell'atto avverso, era dato leggere, nella parte motiva: "omesso versamento

imposta di registro ai sensi dell'art. 8 tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Atti giudiziari sentenza civile n. 101 emessa dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto parti: Comune di Messina/Comune di Milazzo(...)". Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, per le ragioni in atti meglio specificate, cui per brevità si rimanda. L'Agenzia delle Entrate si costituiva asserendo di avere correttamente agito. Alla data odierna la causa veniva decisa.

Diritto

Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto per le ragioni di cui appresso. Va anzitutto osservato, come contrariamente a quanto rilevato da parte ricorrente, un obbligo generalizzato di contraddittorio non sussista. In particolare, come è noto, con la sentenza a Sezioni Unite n. 24823 del 2015, la Cassazione ha confermato che "le garanzie fissate nella Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ... trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente" e non anche quindi in relazione ai c.d. accertamenti "a tavolino", come nella specie. La questione che occupa va risolta alla luce delle seguenti considerazioni, che afferiscono all'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto l'imposta non avrebbe potuto essere richiesta con riferimento al credito accertato in

favore dell'esecutato (pari ad Euro 6.676.885), bensì con riferimento al credito per cui il Comune di Messina procedeva (Euro 24.629,68); ciò, in conformità con le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in casi perfettamente sovrapponibili. Invero, si osserva che, così come affermato condivisibilmente dalla Corte di Cassazione, "occorre rammentare (seguendo l'indirizzo di Cass., sezioni unite, 18 ottobre 2002, n. 14831) che l'accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 548 del codice, che deve essere incidentalmente compiuto nei modi indicati dalla legge in caso di silenzio o di contestazione del terzo, non equivale all'accertamento che sullo stesso diritto quest'ultimo e il debitore possono compiere in via autonoma, diversi essendo i relativi giudizi, con conseguenze del pari diverse quanto alla portata dell'accertamento stesso. Il giudizio di cui all'art. 548 è infatti consequenziale non al rapporto sostanziale, ma all'esistenza del credito; benché autonomo, esso è strumentale al processo esecutivo, a questo strettamente attinente, senza rilevanza "esterna", ed ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito come oggetto della pretesa esecutiva, per come questa è stata indicata nell'atto di pignoramento presso terzi. Questo deve infatti contenere (l'art. 543), oltre e prima della "indicazione, almeno generica, delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne", "l'indicazione del credito per il quale si procede", così concludendo che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sulla sentenza resa ex art. 549 c.p.c. l'imposta proporzionale va commisurata al valore del credito oggetto di accertamento, nei limiti dell'importo del

credito per il quale si procede ad esecuzione (Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2009, n. 15159).

Ancora, più di recente, la Corte regolatrice ha affermato, sempre nell'ambito di un giudizio afferente alla registrazione di una sentenza per l'accertamento dell'obbligo del terzo, che la base imponibile cui applicare l'imposta di registro nella misura dell'1% va commisurata nei limiti dell'"importo del credito azionato in *executivis* per il cui accertamento è stata resa la pronuncia dell'obbligo del terzo" (Cass., Sez. Trib., 6 aprile 2016, n. 6687). A quanto sopra consegue che, nel caso di specie, l'imposta di registro avrebbe dovuto essere calcolata applicando l'aliquota dell'1% sull'importo di Euro 24.629,68, vale a dire sull'importo del credito per il quale il Comune di Messina - creditore pignorante - ha attivato il giudizio di esecuzione; in tale misura, dunque, la stessa andrà rideterminata dall'Erario. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'A.E. come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez. Nona, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, rideterminando come in motivazione l'imposta dovuta; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in Euro 1.350,00, di cui Euro 250,00 per esborsi, oltre ad iva e cassa, spese generali, come per legge.

Determinazione della base imponibile ai fini della registrazione della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo

di Gabriele Ferlito (*)

La Commissione tributaria provinciale di Messina, con la sentenza n. 775/2019, censura l'operato dell'Amministrazione finanziaria, che persevera nel liquidare l'imposta di registro relativa alla sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo, emessa ai sensi dell'art. 549 c.p.c., avuto esclusivo riguardo a quanto ivi espressamente statuito dal giudice, indipendentemente dall'importo del credito per il quale è stato azionato "a monte" il pignoramento presso terzi. La sentenza non può che condividersi, stante la natura servente del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo rispetto al processo di esecuzione.

Con la sentenza in esame la Commissione tributaria provinciale di Messina ha affrontato il tema della liquidazione dell'imposta di

registro afferente una sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo emessa ai sensi dell'art. 549 c.p.c.

(*) *Avvocato in Catania*

I fatti di causa

Il Comune di Messina agiva nei confronti del Comune di Milazzo per il recupero di un proprio credito per circa 25.000 euro. A tali fini, il Comune creditore attivava la procedura di pignoramento presso terzi (applicabile, ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c., quando l'espropriazione ha ad oggetto crediti del debitore verso un terzo o cose di proprietà del debitore detenute da un terzo) rivolgendo le proprie attenzioni all'istituto bancario al quale il Comune di Milazzo aveva affidato il servizio di Tesoreria.

Essendo sorte talune contestazioni in merito alla dichiarazione resa dall'istituto bancario (ai sensi dell'art. 547 c.p.c.) con riferimento all'esistenza/entità del credito vantato dal Comune di Milazzo nei propri confronti, il giudice dell'esecuzione disponeva l'accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., aprendo la strada al giudizio di cognizione sull'esistenza/entità di tale credito.

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si concludeva con una sentenza che accertava e dichiarava l'esistenza di un credito del Comune debitore verso l'istituto bancario pari a circa 7 milioni di euro.

L'Agenzia delle entrate di Messina si attivava ai fini della registrazione della predetta sentenza, emettendo avviso di liquidazione con il quale liquidava l'imposta di registro con aliquota dell'1% - prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, per gli "atti dell'Autorità giudiziaria ... di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" - sull'importo di circa 7 milioni di euro riconosciuto dalla sentenza quale credito vantato dal Comune di Milazzo nei confronti dell'istituto bancario.

La sentenza di primo grado conferma l'applicabilità dell'aliquota nella misura dell'1% prevista per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ma rettifica la base imponibile oggetto della tassazione, limitandola all'importo del credito per il quale è stata attivata "a monte" la procedura di esecuzione presso terzi.

La natura accertativa del giudizio di cognizione dell'obbligo del terzo

Il primo spunto di interesse della sentenza in esame riguarda l'affermata natura accertativa della sentenza emessa ai sensi dell'art. 549 c.p.c., a chiusura del giudizio di cognizione relativo all'obbligo del terzo.

Potrebbe infatti ipotizzarsi che la pronuncia di cui si discute abbia solamente carattere ricognitivo/dichiarativo, in quanto finalizzata ad acclarare una situazione di fatto già esistente (*i.e.* l'entità del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo oppure le cose di proprietà del primo in possesso del secondo). Secondo quest'ottica, allora, la sentenza in esame andrebbe inquadrata tra gli atti dell'Autorità giudiziaria "d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" (art. 8, lett. d, della Tariffa), con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

Tuttavia, la sentenza in commento è netta nell'annoverare la pronuncia *ex art.* 549 c.p.c., nell'ambito della categoria degli atti "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" previsti dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, ritenendo quindi applicabile l'aliquota di imposta nella misura dell'1%. Così facendo, la sentenza in esame presuppone chiaramente che l'"accertamento" richiesto dall'art. 8, lett. c), abbia un significato più ampio di quello processuale-civilistico, comprendendo sia l'accertamento costitutivo sia quello meramente dichiarativo di un diritto. In questo senso, allora, la preesistenza del diritto rispetto alla pronuncia giudiziale, così come la sua nascita in forza di essa, non costituiscono fattori rilevanti dai quali trarre l'applicabilità o meno della norma di tassazione ai fini del registro di cui si discute. Invero, in senso ben più ampio, integra l'"accertamento" richiesto dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, qualunque affermazione attraverso un atto giudiziario di un diritto contestato. Su queste basi, si può allora concludere che la sentenza resa *ex art.* 549 c.p.c., accerta - nel senso fatto proprio dall'art. 8, lett. c), della Tariffa - l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo (ovvero l'esistenza di cose di proprietà del debitore esecutato in possesso del terzo), rispondendo all'esigenza di certezza

causata dalle contestazioni sorte sulla dichiarazione rilasciata dal terzo.

Sotto questo profilo, la sentenza in commento è certamente meritevole di condivisione e, del resto, si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità che ormai può dirsi consolidata in merito (1).

La base imponibile per la registrazione della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo

Il passaggio più interessante della sentenza in commento riguarda la determinazione della base imponibile ai fini della registrazione (con aliquota dell'1%) della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo emessa ai sensi dell'art. 549 c.p.c.

I giudici messinesi rigettano la tesi dell'Amministrazione finanziaria, che riteneva dovesse operarsi la tassazione dell'atto avuto riguardo all'unico dato scaturente dal provvedimento giudiziario, vale a dire l'importo del credito accertato come esistente a favore del debitore esecutato nei confronti del terzo (nella specie molto più elevato del credito per il quale il creditore pignorante aveva agito *in executivis*).

Questa interpretazione, potremmo dire "letterale" (nel senso che è strenuamente ancorata alla lettera del dispositivo della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo), non tiene tuttavia conto del carattere, in un certo senso ausiliario rispetto al processo esecutivo in corso, del giudizio di cognizione ad esito del quale è emessa la sentenza *ex art. 549 c.p.c.*

A questo proposito, valga ricordare che quando l'espropriazione ha ad oggetto crediti del debitore esecutato vantati verso un terzo oppure cose di proprietà del debitore stesso detenute da un terzo, la legge prevede un coinvolgimento di quest'ultimo nel procedimento esecutivo. Il che è del tutto logico dato che, se oggetto del pignoramento sono crediti, questi, essendo privi di consistenza materiale, non possono essere individuati e vincolati

senza la collaborazione del soggetto passivo, mentre se oggetto del pignoramento sono cose di proprietà del debitore esecutato in possesso del terzo, la loro acquisizione comporta una intromissione nella sfera giuridica del terzo, che non può avvenire senza la sua collaborazione.

La collaborazione che la legge richiede al terzo risponde quindi all'esigenza di sapere se lo stesso è veramente debitore del debitore, per quale importo, secondo quali modalità, entro quali termini, o ancora se egli veramente possiede cose di proprietà del debitore. A questi fini, il meccanismo predisposto dalla legge prevede che egli compia, su tutte queste circostanze, una dichiarazione davanti al giudice dell'esecuzione. In particolare, è previsto che l'atto di pignoramento presso terzi predisposto dal creditore contenga (oltre ad altri elementi necessari, *in primis* l'indicazione del credito per il quale si procede, il titolo esecutivo ed il precetto) anche la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione affinché il terzo renda la predetta dichiarazione ed il debitore sia presente. Se all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo questi compare e rende una dichiarazione su cui né il creditore procedente né il debitore esecutato hanno contestazioni da sollevare, allora la dichiarazione del terzo offre tutti gli elementi necessari per la prosecuzione del procedimento esecutivo (espropriazione del bene e successiva assegnazione/vendita dello stesso), senza che sia necessario svolgere alcuna ulteriore verifica.

Qualora invece il terzo non compaia o si rifiuti di rendere la dichiarazione, oppure ancora sul contenuto di essa sorgano contestazioni (perché, ad esempio, disconosca l'esistenza di un credito vantato dal debitore esecutato nei propri confronti oppure riconosca un debito inferiore a quello risultante al creditore procedente e/o al debitore esecutato), allora sorge la necessità di svolgere ulteriori indagini, secondo una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche che può

(1) Cfr. Cass. 26 giugno 2009, n. 15159, in *Mass. Giur. It.*, 2009, secondo cui la norma di cui all'art. 8, lett. c), della Tariffa, si riferisce "non soltanto all'accertamento costitutivo, ma anche a quei provvedimenti privi di contenuto traslativo o ablatorio, che si risolvono

in un accertamento dell'esistenza di ricchezza". Nello stesso senso si vedano anche Cass. 21 marzo 2008, n. 7772, in *Corr. Trib.*, n. 18/2008, pag. 1466, e Cass. 29 dicembre 2010, n. 26243.

essere soddisfatta solamente accedendo ad un giudizio di cognizione. Solo in questo caso, allora, il processo esecutivo viene sospeso per consentire l'espletamento del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, finalizzato esclusivamente ad accertare l'esistenza e l'ammontare del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato.

In questo senso, trattandosi di una "parentesi" processuale (peraltro del tutto eventuale) diretta a chiarire situazioni giuridiche rilevanti per la ripresa del processo esecutivo principale, appare chiaro che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ha carattere "servente" rispetto a quest'ultimo. E allora l'accertamento cui tale giudizio è finalizzato (relativo all'esistenza ed all'ammontare del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato) non assume rilevanza in sé e per sé, ma solo nell'ottica del soddisfacimento del credito per il quale è stata attivata la procedura esecutiva (2).

Non a caso l'art. 549 c.p.c. prevede che la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "produce effetti ai fini del procedimento (di esecuzione, *N.d.A.*) in corso", così lasciando intendere che l'oggetto di tale giudizio è finalisticamente (e strutturalmente) delimitato dall'ammontare del credito per il quale è stato attivato il processo esecutivo.

A ciò si aggiunga che nella enumerazione degli elementi necessari che devono comporre l'atto di pignoramento presso terzi, l'art. 543 c.p.c., elenca quale primo elemento "1) l'indicazione del credito per il quale si procede". E se si rammenta che l'atto di pignoramento presso terzi costituisce anche l'atto fondamentale con il quale deve confrontarsi il terzo pignorato, in quanto è ivi contenuta la citazione di questi a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per rendere la richiamata dichiarazione, allora è chiaro che l'indicazione del credito per il quale è stata

attivata la procedura esecutiva costituisce anche per questi (e non solo per il debitore esecutato) il valore di riferimento dell'intera procedura, corrispondente al limite massimo della ingerenza nella propria sfera giuridica che il terzo potrà subire per il soddisfacimento degli interessi del creditore procedente.

Tutto ciò porta a condividere pienamente, anche sotto questo profilo, la pronuncia qui in commento, secondo la quale la liquidazione dell'imposta di registro relativa alla sentenza resa *ex art.* 549 c.p.c., non può che avvenire nei limiti dell'importo del credito per il quale si procede ad esecuzione. Con la conseguenza che: 1) se la sentenza accerta l'esistenza di un credito vantato dal debitore verso il terzo per un ammontare superiore al credito posto *in executivis*, allora la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro (con aliquota dell'1%) è data dal minore importo del credito oggetto del processo esecutivo; 2) se, al contrario, la sentenza accerta l'esistenza di un credito di importo inferiore a quello per cui agisce il creditore procedente, allora l'imposta di registro andrà commisurata a quanto accertato dalla sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Tale conclusione si pone del resto perfettamente in linea con la struttura ed i lineamenti dell'imposta di registro. Infatti, l'imposta di registro colpisce quegli atti/negozi giuridici che siano produttivi di modificazioni (qualitative o quantitative) nella situazione patrimoniale del contribuente. Ora, in una fattispecie quale quella che ne occupa, è evidente che nessuna modificazione patrimoniale potrebbe determinarsi per il creditore procedente oltre i limiti dell'importo del credito per il quale ha attivato l'esecuzione presso terzi, anche laddove il terzo pignorato venga riconosciuto, ad esito del giudizio *ex art.* 548 c.p.c., debitore del debitore per un importo superiore.

(2) Questo rapporto di strumentalità è stato ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, 26 giugno 2009, n. 15159, cit.: "occorre rammentare che l'accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 548 del codice, che deve essere incidentalmente compiuto nei modi indicati dalla legge in caso di silenzio o di contestazione del terzo, non equivale all'accertamento che sullo stesso diritto quest'ultimo e il debitore possono compiere in via autonoma, diversi essendo i relativi giudizi, con

conseguenze del pari diverse quanto alla portata dell'accertamento stesso. Il giudizio di cui all'art. 548 è infatti consequenziale non al rapporto sostanziale, ma all'esistenza del credito; benché autonomo, esso è strumentale al processo esecutivo, a questo strettamente attinente, senza rilevanza 'esterna', ed ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito come oggetto della pretesa esecutiva, per come questa è stata indicata nell'atto di pignoramento presso terzi".

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento è certamente meritevole di condivisione perché affronta un argomento complesso adottando soluzioni in linea con gli istituti giuridici di riferimento così come interpretati dal diritto vivente.

Due in particolare gli aspetti di rilievo della pronuncia.


In primo luogo, l'indagine che si conclude con la sentenza resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c., costituisce "accertamento" (di diritti a contenuto patrimoniale) rilevante ai fini dell'art. 8, lett. c), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura dell'1%). Sotto questo profilo, la giurisprudenza della Suprema Corte è infatti consolidata nel ritenere che rientri nella nozione di "accertamento" ai fini della norma in esame qualunque provvedimento che si risolva in un accertamento dell'esistenza di ricchezza.

Ciò che più rileva è tuttavia il principio per cui, ai fini della registrazione della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo, la base imponibile dell'imposta di registro risulta delimitata

dall'oggetto del processo esecutivo azionato "a monte", in quanto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è puramente strumentale alla soddisfazione del credito vantato dal creditore procedente. Nonostante anche questo principio trovi ampio supporto in giurisprudenza, per il momento sembra che l'Amministrazione finanziaria non sia intenzionata a prestarvi adesione (come dimostra la controversia da cui ha origine la sentenza in commento), preferendo accogliere una interpretazione che attribuisce esclusivo rilievo a quanto statuito dal giudice e secondo gli importi ivi indicati, prescindendo da qualunque inquadramento sistematico del giudizio di cui la sentenza costituisce esito.

Sul punto non resta pertanto che auspicare un deciso cambio di rotta da parte dell'Amministrazione finanziaria, nel senso di un adeguamento della stessa agli approdi cui è giunta la Corte di cassazione a seguito di una approfondita ricostruzione sistematica della normativa rilevante, frutto del coordinamento dei principi dell'imposizione degli atti giudiziari ai fini del registro in rapporto alle caratteristiche intrinseche del giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo.

RIVISTE



L'IVA

Mensile per la gestione delle problematiche relative all'Imposta sul valore aggiunto

Comitato di Redazione: P. Centore, R. Fanelli, F. Ricca

La prima Rivista interamente dedicata alle tematiche riguardanti l'**IVA**, le **dogane** e le **accise** che garantisce l'aggiornamento costante sulle novità riguardanti l'**imposizione nazionale e comunitaria** e i rapporti **import-export con paesi terzi**.

Una **guida pratica** che fornisce le giuste chiavi di lettura a **professionisti e aziende** per svolgere i numerosi adempimenti in scadenza e risolvere i casi che si presentano nella prassi quotidiana.

L'abbonamento comprende:
– **2 Monografie tascabili**

Supporto: carta, web, tablet

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.edicolaprofessionale.com**